



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

CIRCOLARE attuativa DL 11/2020 EMERGENZA COVID 19

I Giudici dell'esecuzione,

visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020;

rilevato che il tale decreto all'art. 1 c. 1 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, mentre al comma 2 prevede che: *“ A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”* e che all'art. 2, comma 1 così recita: *“Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...”*,

che il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;

ritenuto che la stessa *ratio* non può non accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;



convenuto pertanto di dover costruire delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita;

visto il decreto del Presidente del tribunale di Civitavecchia del 9 marzo 2020

DISPONGONO QUANTO SEGUE

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza. Quindi i GE procederanno a rinviare le udienze in questione a data successiva al 31 maggio 2020, salvo situazioni particolari che ne rendono indifferibile la trattazione valutate dal giudice caso per caso.

In caso di differimento potranno ritenersi differiti anche i termini processuali collegati alla suddetta udienza.

I custodi procederanno a segnalare in via telematica al giudice eventuali problematiche connesse al loro incarico.

2. CONVERSIONE

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 31 maggio 2020, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

3. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

Il chiaro dettato normativo implica che l'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:



- sino alla data del 31 maggio 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione; ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

4. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario, in relazione alle caratteristiche della stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del **31 maggio 2020**, ad eccezione dell'ipotesi di pericolo di danni a persone, derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- in questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;
- sono sospese altresì le visite agli immobili pignorati fino al 31 maggio 2020

5. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese **tutte le attività di liberazione** – anche in corso - **sino alla data del 22 marzo 2020**, tranne ove si riscontrino pericolo di danni a persone derivanti dal cespite pignorato, di



cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);

- sono sospese **sino al 31 maggio 2020** le attività di liberazione salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode. La sospensione non opera ove si riscontri pericolo di danni a persone derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);

6. VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE (FINO AL 22 MARZO 2020)

È utile richiamare l'art. 1 in base al quale, “1. (...) *dal giorno successivo all'entrata in vigore e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.*

Ne consegue, che nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate, sono sospese.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel *periodo cuscinetto* sopra indicato vanno intesi come **revocati**.

Ne consegue, pertanto, la necessità di restituzione delle cauzioni già depositate

Il professionista delegato e custode provvede alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sul PVP sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, e, specificando nella motivazione “vendita revocata dal GE”;

I delegati e i gestori incaricati delle vendite non devono accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non devono consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

Nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati all'apertura delle buste non alla presenza degli offerenti; i professionista provvedono a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti,



dando agli offerenti con la collaborazione del gestore della vendita e dell'istituto di credito BCC, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni .

Come emerge dal testo normativo, successivamente al periodo di sospensione (22 marzo 2020), le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai capi degli uffici di concerto con le altre autorità a ciò preposte.

Si provvederà, quindi, alla emissione di un successivo provvedimento per la disciplina del periodo successivo al 22 marzo 2000.

7. SALDO PREZZO

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 22 marzo 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto la sua scadenza sarà prorogata di 14 giorni.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

8. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

I GE continueranno ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

9. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE PRESSO LO STUDIO DEL DELEGATO- APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.

Nel periodo di sospensione delle udienze tra il 9 e il 22 marzo 2020 le udienze di approvazione del progetto di distribuzione fissate presso lo studio dei professionisti delegati dovranno essere differite dagli stessi professionisti a data successiva al 22.3.2020.



Decorso tale periodo, e fino al 31 maggio 2020 i professionisti delegati terranno le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione presso il proprio studio secondo le seguenti modalità:
il delegato invierà almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza comunicazione a tutte le parti contenente l'invito a comunicare almeno due giorni prima dell'udienza l'intenzione di presentare osservazioni al progetto di riparto; in caso di mancata risposta o di indicazione dell'intenzione di presentare osservazioni, l'udienza dovrà essere differita a data successiva al 31 maggio 2020; nel caso in cui le parti manifestino di non aver intenzione di presentare osservazioni il delegato inviterà le parti a non comparire all'udienza presso di sé, terrà comunque l'udienza in assenza delle parti e dichiarerà approvato il progetto ex art. 597 c.p.c.

Civitavecchia il 10.3.2020

Firmato

I giudici dell'esecuzione

Dott. Francesco Vigorito

Dott.ssa Alessandra Dominici

